



TRIBUNALE DI LOCRI

Sezione Civile
Lavoro e Previdenza Sociale

Il Giudice del Lavoro, *dott. Giuseppe Augusto Galletta*;

Sul ricorso ex art. 28 Legge n. 300/1970, iscritto al n. 3876/2010 del R.G., proposto da CISL – FUNZIONE PUBBLICA - FPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, contro il Comune di Locri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 settembre 2010;

~~Letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;~~

PREMESSO QUANTO SEGUE

Parte ricorrente lamenta la realizzazione di un comportamento antisindacale da parte del Comune convenuto, deducendo che quest'ultimo, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 39/2010, ha proceduto — in violazione degli artt. 40 D.Lgs. n. 165/2001 e 65 D.Lgs. n. 150/2009, nonché degli artt. 5, 6, 8 CCNL 1.4.1999 (come modificati dagli artt. 4, 5, 6 CCNL Regioni ed Enti Locali 2002-2005) — a «formalizzare i contenuti dell'istituto della consultazione», contemplando “l'assenza di qualsivoglia forma di incontro a specifici tavoli di confronto con le organizzazioni sindacali”.

RITENUTO QUANTO SEGUE

Il ricorso appare fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Viene in rilievo infatti, nella fattispecie, non tanto un problema di enucleazione di materie da (eventualmente) incasellare nei tradizionali ambiti della informazione/consultazione/concertazione/contrattazione, quanto una questione procedurale e, quindi, metodologica.

La vicenda, cioè, va esaminata (nell'ottica negoziale), prima ancora che sul piano del contenuto (e, quindi, della *regola*), su quello della *struttura*.

Al riguardo, l'interesse del Sindacato — che giustifica la proposizione dell'odierno ricorso — si sostanzia nella necessità di salvaguardare il principio pattizio e la (conseguente) intangibilità unilaterale, sul piano procedurale, dell'assetto regolamentare (una volta raggiunto l'*in idem placitum*).

Orbene, la contestata deliberazione del Comune di Locri — pur recando come oggetto, semplicemente: "Presenza d'atto e formalizzazione istituto della consultazione" — interviene, di fatto, ad operare una approfondita ricostruzione anche normativa, che pare rivelare, comunque, un intento interpretativo e delimitativo.

Ciò apparirebbe già sufficiente a configurare un *vulnus* al procedimento di formazione della volontà contrattuale, poiché pure un'operazione, in ipotesi meramente ricognitiva ed ermeneutica (con esiti, quindi, eventualmente restrittivi o, in ogni caso, opinabili), richiederebbe, nella fattispecie, l'apporto anche dell'altra parte (oggi ricorrente).

~~La consultazione~~, infatti, è un istituto contrattualmente previsto (v., per esempio, art. 7, comma 4, CCNL Comparto Regioni ed autonomie locali 1.4.1999) e costituisce una delle forme (in senso più ampio, espressamente contemplate dallo stesso diritto comunitario: v., per esempio, Corte di Giustizia delle Comunità Europee — Sez. 3, n. 405/08 del 11.2.2010, con riguardo alla Direttiva 2002/14/CE) in cui può esprimersi la relazione tra l'Amministrazione e il Sindacato, con la conseguenza che le norme che le disciplinano sono, anzitutto, norme *sul procedimento* (naturalmente concordate dalle parti, nel momento genetico, e, in conseguenza, consensualmente interpretate, in quello applicativo — salvo, in caso di contrasti irrisolti, l'eventualità, in linea generale, del ricorso, per esempio, agli artt. 420 bis c.p.c. e 64 D.Lgs. n. 165/2001 —).

Nella deliberazione in questione v'è, poi, l'esplicito riferimento alle norme sopraggiunte di cui al D.Lgs. n. 150/2009, e quindi — deve ritenersi — il riconoscimento (da parte del Comune) di una innovazione normativa già, nell'ottica dello stesso resistente, pienamente operante: il che pure accresce il dubbio che l'Amministrazione abbia compiuto una sorta di *rivisitazione* (unilaterale) della *consultazione*.

A ciò si aggiunga che la ricognizione selettiva degli ambiti di competenza di quest'ultima implica, di riflesso, la circoscrizione (sia pure sul piano descrittivo) anche del diverso istituto della "concertazione", cui pure fa cenno la menzionata

deliberazione, il cui effetto determinativo si coglie anche nella parte concernente l'elencazione delle materie.

In proposito, appare evidente lo sforzo di specificazione, ravvisabile nella stessa deliberazione, con riguardo, per esempio, ai riferimenti alla "dotazione organica" e al "Programma Triennale delle assunzioni", là dove, rinviando all'art. 8, lett. d), del CCNL 1.4.1999, chiaramente si restringe la portata dell'espressione "andamento dei processi occupazionali".

Analogamente, su un piano più generale, pare si manifesti un tentativo di ridefinizione concettuale dell'istituto della *consultazione*.

Ora, è vero che il D.Lgs. n. 150/2009 ha modificato, in maniera incisiva, la disciplina della partecipazione sindacale, restringendone, sotto certi aspetti, il campo di intervento (ed escludendone materie prima, invece, chiaramente contemplate); tuttavia, il nuovo assetto dei rapporti tra Amministrazione ed Associazioni Sindacali è destinato a delinearsi, compiutamente, solo con la riformulazione dei contratti collettivi (in particolare, integrativi) attualmente vigenti, in seguito, cioè, all'assorbimento pattizio dello *ius superveniens* (così come, del resto, espressamente previsto dall'art. 65, commi 1, 2, 3, 4 del citato D.Lgs.).

Prima che ciò avvenga, però, non appaiono consentite né (ovviamente) modificazioni, né interpretazioni *unilaterali* (e magari evolutive) dei contratti esistenti; l'unica possibilità è il loro adeguamento, con la piena partecipazione di tutte le parti contraenti (pena, alla scadenza stabilita — che, per il comparto Regioni ed autonomie locali, è il 31 dicembre 2012 —, la perdita della loro efficacia).

Anzi, proprio in questa delicata fase di transizione (in cui si tratta di ridiscutere ed aggiornare, alla luce delle innovazioni legislative, l'intero catalogo delle sfere di competenza dell'Amministrazione e delle Associazioni Sindacali, rielaborando concetti ed istituti da tempo consolidati), appare opportuno evitare l'introduzione di elementi di incertezza, attraverso interventi unilaterali, magari comprensibilmente ispirati ad esigenze ricostruttive, ma, nel risultato, capaci di limitare la pienezza dell'esercizio dell'attività sindacale.

In questa prospettiva, la deliberazione n. 39/2010 del Comune di Locri pare, obiettivamente (e, quindi, al di là dell'intento dello stesso resistente), destinata ad interferire col fisiologico processo di determinazione dell'assetto relazionale (così come disciplinato dalla contrattazione collettiva tuttora vigente), tra la stessa Am-

ministrazione e il Sindacato, ledendo il diritto di quest'ultimo all'adozione di una metodologia condivisa.

Appare evidente, peraltro, l'attualità della lesione rilevata: la suddetta deliberazione, infatti, è tuttora efficace ed è idonea a determinare un "blocco" dell'attività sindacale, specie in un momento in cui (stante la necessità di conformare, entro precise scadenze, le disposizioni contrattuali alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 150/2009) v'è l'opposta esigenza di favorire i contatti, nella serenità del confronto dialettico e senza l'incertezza connessa all'affermazione di punti di vista soggettivi. (E', al riguardo, comunque irrilevante l'assenza di uno specifico intento lesivo: v., infatti, per tutte, Cass. Sez. Un. n. 5295/1997).

Si configura, quindi, un comportamento antisindacale, da parte dell'Amministrazione convenuta.

Alla luce di queste considerazioni, il ricorso deve essere accolto e va, in conseguenza, ordinato al resistente di porre termine al comportamento illegittimo, rimuovendone gli effetti già prodottisi.

In particolare, va disposta la cessazione di efficacia della impugnata deliberazione n. 39/2010 del Comune di Locri.

Sussistono, tuttavia, a parere di questo Giudice, le ragioni per compensare le spese di lite, anche in considerazione della non ritenuta intenzionalità della condotta antisindacale, comunque posta in essere dal resistente, e della peculiarità della materia.

P.Q.M.

1. **Accoglie** il ricorso e, per l'effetto, **dichiara** antisindacale la condotta tenuta dal Comune di Locri, per le ragioni espresse in motivazione;
2. **Ordina**, in conseguenza, allo stesso resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di porre termine al comportamento illegittimo, provvedendo alla rimozione dei relativi effetti;
3. **Dispone** la cessazione di efficacia della deliberazione della Giunta dello stesso Comune n. 39/2010;
4. **Compensa** tra le parti le spese di lite;
5. **Manda** alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Locri, 4 ottobre 2010

Depositata in Cancelleria

il 04/10/10

IL CANCELLIERE DI

LA CANCELLERIA

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Augusto Galletta

Giuseppe Augusto Galletta